

TESTO EMENDATO

COMUNE DI ORVIETO

REGOLAMENTO

“Procedura per la governance ed il controllo degli Enti Partecipati”

TITOLO PRIMO

Principi fondamentali

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina le attività di vigilanza e controllo esercitate dal Comune di Orvieto nei confronti degli Enti Partecipati e dei soggetti gestori di pubblici servizi locali in forma esternalizzata, ai sensi dell’art. 113 c. 5 lett. c).

Per Enti Partecipati, ai fini del presente atto, debbono intendersi ogni soggetto di diritto pubblico o privato, riconosciuti o non riconosciuti, del quale il Comune di Orvieto detenga a qualunque titolo una partecipazione quale socio.

L’attività di vigilanza e controllo si configura quale funzione di diritto pubblico e consiste in una attività di controllo di tipo operativo-economico e uno di natura ispettiva.

Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell’azione amministrativa inerente la produzione ed erogazione di servizi pubblici locali ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori e nell’ottica di assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico generale.

Art. 2 Fonte dei poteri di vigilanza e controllo

L'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'art. 1 trova fondamento nei principi generali dell'ordinamento che pongono, in capo alla Pubblica Amministrazione competente, l'obbligo di garantire, mediante l'esercizio dei poteri di cui è dotata, il diritto dei cittadini di accedere ai pubblici servizi locali, la cui erogazione dovrà avvenire con modalità che ne promuovano ed assicurino il miglioramento degli *standards* qualitativi e della fruibilità da parte del cittadino-utente, in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di «carta dei servizi pubblici».

Tale potere si esplica attraverso l'attivazione di un sistema di controlli qualitativo e strategici, come definito dal presente Regolamento, atto a verificare la costante rispondenza dei servizi erogati e dell'attività dell'Ente Partecipato agli obiettivi di fondo che l'Amministrazione comunale connette all'esercizio della funzione stessa.

Art. 3 Modalità di svolgimento del controllo

Gli strumenti attraverso i quali si garantisce il controllo analogo da parte del Comune sono rilevabili nello statuto societario, nel contratto di servizio, nel codice di regolazione, nel capitolato di servizio, nella carta dei servizi, nonché da apposite iniziative di indirizzo e di vigilanza.

Elementi fondamentali per l'attivazione dello strumento di controllo sono costituiti, ove esistenti, dall'esercizio dei poteri di accesso alla documentazione dell'Ente Partecipato, di controllo contabile, di stimolo e di indirizzo rimessi, sulla base degli statuti e delle norme di funzionamento interno dell'Ente Partecipato, ai rappresentanti del Comune di Orvieto nello stesso, in correlazione con i suoi organi, nonché, in difetto, direttamente gli organi del Comune di Orvieto.

Art. 4 Principi informativi dell'attività del soggetto gestore

In ossequio al principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., il soggetto gestore ha l'obbligo di seguire le procedure concorsuali previste dalla normativa vigente, come specificato nel successivo art. 9.

TITOLO SECONDO

Controllo operativo-economico

Art. 5 Oggetto del controllo operativo-economico

Il controllo operativo-economico prevede una serie di attività e strumenti finalizzati ad assicurare un approfondito e rigoroso controllo e monitoraggio delle prestazioni e delle relative modalità di produzione del servizio e/o del perseguimento della funzione pubblica rimessa allo strumento partecipativo.

Tale attività si effettua secondo le seguenti modalità, tenuto conto che i dettagli operativi vengono specificati in ciascun contratto di servizio:

- a) monitoraggio del funzionamento dei servizi pubblici locali e del rispetto degli standard qualitativi prefissati, che metta in evidenza la qualità attesa e percepita, la qualità erogata e lo stato di conservazione e manutenzione del patrimonio messo a disposizione per l'erogazione dei servizi;
- b) verifica del rispetto dei contratti di servizi;
- c) analisi delle condizioni di sviluppo dei servizi pubblici locali con riferimento alle esigenze dell'utenza e agli standard definiti nelle carte di servizio;
- d) verifica delle condizioni di economicità dei servizi pubblici locali, con particolare attenzione alle problematiche del sistema tariffario;

Art. 6 Contratto di servizio

Il contratto di servizio rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici, di diritto privato, tra l'Ente titolare della pubblica funzione ed i soggetti gestori che erogano i pubblici servizi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contratto di servizio dovrà obbligatoriamente contenere la specificazione degli *standards* qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio pubblico, nonché modalità e termini della loro misurazione. Esso potrà altresì contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti la pubblica funzione, comprese eventuali «clausole penali», da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti (art. 1382 c.c.), purché non contrarie a norme di legge, dello statuto comunale o del presente Regolamento e nel rispetto dell'autonomia gestionale e manageriale del soggetto gestore. Dette clausole, se rientranti nelle previsioni di cui all'art. 1341 del codice civile, saranno soggette a specifica approvazione per iscritto.

La durata del contratto sarà stabilita consensualmente tra le parti e non potrà comunque eccedere quella del corrispondente affidamento del servizio, come deliberato con l'atto amministrativo presupposto.

Qualora, come conseguenza delle attività di vigilanza e controllo previste nel presente Regolamento, si evidenzino comprovate e reiterate violazioni degli obblighi derivanti dal contratto ovvero inottemperanza o inerzia da parte dei competenti Organi societari del soggetto gestore rispetto alle segnalazioni e/o richieste di ripristino degli *standards* codificati, si configureranno le

condizioni di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, di cui all'art. 1453 del codice civile, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 19.

Parallelamente, per la partecipazione in Enti che non erogano servizi diretti alla cittadinanza, ma che esercitino diverse funzioni, il controllo deve estendersi alla costante verifica della rispondenza dell'attività dell'Ente Partecipato all'interesse pubblico perseguito con la funzione ad esso preposta, esercitando ogni attività di stimolo ed indirizzo al fine di assicurare la continua prestazione di attività in senso conforme all'interesse perseguito; in difetto si configurerà la necessità della soppressione dell'Ente, di un recesso da esso o della interruzione della partecipazione del Comune di Orvieto.

Art. 7 Carta dei servizi

La carta dei servizi contiene i principi e gli *standards* cui deve essere uniformata l'erogazione dei pubblici servizi locali esternalizzati, a tutela della qualità dei medesimi nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto delle esigenze di efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a garanzia della partecipazione del cittadino-utente al processo di erogazione del servizio pubblico.

La carta dei servizi dovrà essere predisposta, a cura del soggetto gestore, nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto di servizio. Nell'elaborazione del documento si dovranno rispettare i principi codificati nella normativa vigente ovvero quelli previsti da singole disposizioni di settore, nazionali o regionali, in quanto esistenti.

La carta dei servizi sarà soggetta a periodica revisione.

Una volta approvata da parte dei competenti organi societari del soggetto gestore che la predispone, la carta dei servizi sarà trasmessa all'Ente per la necessaria presa d'atto. Ove l'Ente proponga modifiche e/o integrazioni, il soggetto gestore si impegna entro 60 giorni a recepire le modifiche proposte, compatibilmente con i piani economici e finanziari in essere.

Art. 8 Capitolato di servizio

Il capitolato di servizio stabilisce i livelli minimi di servizio che la società deve garantire. Il capitolato è predisposto annualmente dalla società ed è presentato al Comune entro il trenta settembre dell'anno precedente a quello di validità. Il Comune analizza il contenuto del capitolato di servizio e presenta alla società eventuali richieste di modifica. La società, valutate le richieste di modifica formulate dal Comune sotto il punto di vista operativo ed economico/finanziario, provvede a predisporre le modifiche al capitolato di servizio. Quest'ultimo, eventualmente modificato, è sottoposto all'approvazione della Giunta comunale, in tempo utile per consentire l'approvazione del bilancio comunale di previsione. Nella ipotesi che la società non presenti, nei termini di cui sopra, una proposta di nuovo capitolato ed il Comune non richieda ciò espressamente nei quindici giorni successivi, il capitolato di servizio si intende rinnovato fino a modifica del medesimo con i tempi ed i modi ordinari.

Qualora la società ritenga le proposte di modifica del Comune non congrue dal punto di vista operativo, economico o finanziario oppure eccessivamente onerose, può formulare, motivandole, soluzioni alternative. Qualora tra la società ed il Comune non si giunga ad una soluzione concordata in tempo utile per l'approvazione del bilancio comunale di previsione, i rapporti tra la

società ed il Comune continueranno ad essere regolamentati dal capitolato di servizio precedentemente in vigore fintanto che non sarà approvato un nuovo capitolato di servizio e, in ogni modo, entro e non oltre il trenta giugno dell'anno successivo.

Il capitolato di servizio dovrà necessariamente contenere:

- i servizi oggetto di affidamento;
- le modalità di esecuzione dei servizi;
- il compenso per l'espletamento delle attività previste;
- le modalità di pagamento del predetto compenso;
- le procedure di rendicontazione;
- le procedure di controllo;
- il sistema delle penali da applicare;
- la tipologia di protocollo che si intende adottare per la comunicazione tra società e Comune e tra società e cittadini/utenti.

Art. 9 Codice di regolazione

Il codice di regolazione individua nel dettaglio le modalità di svolgimento del controllo operativo-gestionale, finalizzato al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico connaturati alla gestione del servizio. Tale controllo si sviluppa attraverso le seguenti attività:

- a) obbligo di invio e di preventiva approvazione, da parte del Comune, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il bilancio, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, ecc.;

l'organigramma della società viene comunicato all'Ente, che si esprime in merito tramite i propri poteri di indirizzo.

b) attribuzione, al Comune, della facoltà di modifica degli schemi tipo di contratto di servizio;

c) attribuzione, al Comune, dell'esercizio del potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità;

d) attribuzione, al Comune compatibilmente con la previsione negli statuti dei relativi enti partecipati, della nomina e della revoca dei componenti il consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società partecipata.

Ai sensi del precedente art. 4 il soggetto gestore dovrà inoltre:

garantire il rispetto delle procedure per appalti di lavori, forniture e servizi stabilite, rispettivamente, dalla vigente normativa di cui al D.Lgs 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

garantire, per le assunzioni di personale, il rispetto di procedimenti selettivi/comparativi previsti nel D.Lgs 165/01 nella individuazione dei soggetti da assumere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, per qualsiasi categoria;

garantire, per l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei alla struttura burocratica della società partecipata, il rispetto delle procedure previste dalla L. 30 luglio 2004, n. 191;

formare una compiuta disciplina del diritto di accesso agli atti della società partecipata che garantisca trasparenza nei confronti dei cittadini/utenti, degli

organi di governo, nonché dei consiglieri comunali per consentire, a questi ultimi, il pieno esercizio del mandato elettivo;

compiere ogni azione possibile per implementare progressivamente il sistema di controllo.

Art. 10 Controlli economico finanziari

Al fine di individuare adeguati indicatori economico-finanziari e di performance gestionale, nonché livelli standard di qualità e diffusione del servizio, il soggetto gestore deve predisporre i seguenti documenti economico-finanziari:

- a) Un piano di Sviluppo
- b) Un piano economico-finanziario
- c) Report tecnico-gestionali periodici almeno semestrali.

Inoltre il soggetto gestore, qualora svolga differenti attività, dovrà attivare un idoneo sistema contabile volto a garantire il raggiungimento degli obiettivi di separazione dei conti corrispondenti a ciascuna attività di esercizio.

Il soggetto gestore deve rendere, ai sensi dell'articolo 93 del T.U.E.L. il conto della sua gestione. Detto conto è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Il gestore dovrà fornire i principali indicatori di redditività economica, di solidità patrimoniale e di solidità finanziari del bilancio così come concordati con Ufficio Aziende Partecipate.

E' rimesso al Presidente della III Commissione Consiliare, o ad un componente su sua delega, relazionare, ogni volta che lo ritenga necessario, ai componenti della Commissione, alla presenza del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale e della Giunta, gli accadimenti di maggiore interesse al

fine di assumere, tanto per iniziativa diretta Consiliare, quanto per sollecitazione della Giunta o dei singoli Assessori, o per loro intervento nelle materie direttamente regolate da essa, i necessari atti e correttivi.

Alla III Commissione Consiliare, con una periodicità minima obbligatoria da valutare caso per caso, in ragione dell'importanza e della quantità e qualità delle funzioni svolte dagli organismi partecipati, e comunque sempre in corrispondenza dell'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria, gli amministratori di questi ultimi, se partecipati totalmente, ovvero i Consiglieri di Amministrazione di nomina Comunale, e comunque tutti i soggetti rappresentanti dell'Amministrazione aventi cariche all'interno dell'Ente partecipato, avranno l'obbligo di relazionare per iscritto indicando, in modo particolareggiato, ogni circostanza importante per la vita dell'Ente partecipato nonché per la verifica dello stato di attuazione delle politiche relative alle funzioni in esso esercitate, nonché ancora per l'incidenza sulle finanze del Comune.

Sulla base di tali informazioni il Comune valuterà le condotte più opportune ai sensi del presente Regolamento, programmando gli interventi consiliari, se necessario, in merito alle attività aventi incidenza sul bilancio, nonché in merito ai correttivi ed alle direttive di governance che i rappresentanti dell'Amministrazione saranno impegnati a portare nelle opportune sedi deliberative e di inridizzo.

Il Presidente e i componenti della III Commissione Consiliare possono richiedere in ogni momento informazioni, documentazione e dati agli Enti Partecipati, al fine di assumere, anche in tempi e modi diversi da quelli oggetto del presente regolamento, le necessarie decisioni.

Art . 11 Ulteriori obblighi

1. L'attuazione del controllo operativo-economico, prevede altresì, che il soggetto gestore si impegni a:

a. realizzare periodicamente un'indagine di *customer satisfaction* con l'obiettivo di rilevare quale sia la percezione degli utenti sulle principali aree di attività, secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio.

b. adottare un sistema di controllo di gestione completo ed affidabile al fine di consentire, al Comune, il monitoraggio della gestione del servizio rispetto al complesso degli obiettivi prefissati

c. predisporre un documento di rendicontazione, diversificato in funzione delle singole attività oggetto svolte dal soggetto gestore. Il documento fornisce una dimostrazione dei risultati raggiunti, rispetto agli *standard* operativi ed agli obiettivi programmati, in termini di livello di servizio espresso attraverso appropriati indicatori e relativi indici quantitativi.

d. mettere a disposizione del Comune un collegamento telematico e il software necessario per la visualizzazione del servizio in tempo reale e/o un collegamento con le proprie banche dati.

e. inviare, senza ritardo ed anche su richiesta della medesima, gli ulteriori atti ritenuti indispensabili dalla Commissione consiliare di controllo sulle attività delle società partecipate ai fini della verifica, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla società e dal Comune.

f. recepire, nello statuto ed entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del contratto stesso, quanto descritto nei precedenti punti.

TITOLO TERZO

Controlli di natura ispettiva

Art. 12 Controllo ispettivo

L'attività di controllo ispettivo si realizza preferenzialmente attraverso un sistema informativo permanente attivato con i soggetti esercenti servizi pubblici esternalizzati, nell'ambito dei rapporti di collaborazione e di periodica e sistematica informazione circa i più salienti accadimenti di natura societaria, tecnica e gestionale, caratterizzanti l'attività di produzione ed erogazione dei servizi medesimi, come codificati nei contratti di servizio.

Art. 13 Attività di vigilanza e controllo

L'attività di vigilanza e controllo si espleta mediante poteri ispettivi e poteri di richiesta di dati, informazioni e rapporti. L'attività di vigilanza e controllo viene svolta presso i locali del soggetto gestore di pubblici servizi nei confronti dell'Organo amministrativo del soggetto gestore e da trasmettere alla Commissione consiliare competente, incaricata dell'esercizio dei poteri medesimi

L'esercizio dei predetti poteri ha natura amministrativa e sarà disciplinato dalle norme del presente Regolamento ovvero da specifiche disposizioni di legge, quando previsto. L'attività di vigilanza e controllo sarà condotta a cura di personale dipendente dell'Ente dotato di idonea qualificazione e munito di delega, generale o speciale.

L'esercizio dei poteri di cui al comma 1 dovrà svolgersi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento e non potrà dar luogo ad indebite ingerenze dell'Ente nelle attribuzioni manageriali, gestionali e di controllo, di competenza degli Organi societari del soggetto gestore.

L'attività di vigilanza e controllo disciplinata dal presente Regolamento si aggiunge agli ordinari poteri ispettivi, attribuiti al socio dagli artt. 2422 e seguenti del codice civile, nonchè a quelli dettati per le persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro.

Art. 14 Vigilanza mediante richiesta di rapporti

L'Ufficio sul controllo analogo delle società partecipate a totale capitale pubblico potrà richiedere, con le modalità di cui al successivo art. 17, la redazione di specifici rapporti in relazione a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate, nei limiti di cui ai commi successivi.

Il rapporto potrà riguardare sia una pluralità di decisioni assunte dall'Organo amministrativo del soggetto gestore e/o di accadimenti gestionali ad esse conseguenti o collaterali, sia singoli fatti di gestione o decisioni che, anche mediante una ripercussione sui complessivi equilibri economico-finanziari e patrimoniali dell'azienda, abbiano determinato - ovvero siano potenzialmente in grado di determinare - effetti pregiudizievoli sul conseguimento degli *standards* di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi pubblici gestiti, come codificati nel contratto di servizio e/o nella carta dei servizi.

L'Organo amministrativo, una volta ricevuta la richiesta di rapporto con le modalità previste dal presente Regolamento, dovrà provvedere a fornire una risposta scritta, in forma di relazione, contenente i dati e/o le informazioni richieste, nonché eventuali elaborazioni, analisi e valutazioni circa i medesimi, da indirizzare all'Ufficio sul controllo analogo delle società partecipate a totale capitale pubblico in un termine concordato, tenuto conto della complessità della richiesta, dei tempi eventualmente occorrenti per reperire dati, informazioni e notizie richieste ovvero per la loro elaborazione

ed analisi. Detto termine non potrà comunque eccedere un massimo di 90 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio sul controllo analogo delle società partecipate a totale capitale pubblico.

Art. 15 Vigilanza mediante esibizioni documentali

L'Ufficio sul controllo analogo delle società partecipate a totale capitale pubblico, con le modalità di cui al successivo art. 17, potrà richiedere ai competenti Organi societari del soggetto gestore l'esibizione ovvero la trasmissione di atti e documenti inerenti sia l'attività di erogazione del servizio sia specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie che, direttamente o indirettamente, abbiano inciso – o siano potenzialmente in grado di determinare conseguenze – sul conseguimento degli *standards* di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi pubblici gestiti, come codificati nel contratto di servizio e/o nella carta dei servizi.

Le esibizioni documentali di cui al comma 1 potranno essere soddisfatte sia mediante rilascio di copia fotostatica dei documenti richiesti, sia mediante trasmissione degli stessi con i mezzi informatici consentiti dal D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. La richiesta dell'Ufficio sul controllo analogo delle società partecipate a totale capitale pubblico dovrà essere soddisfatta senza ritardo e comunque non oltre quindici giorni feriali dal momento in cui la medesima è pervenuta al soggetto gestore.

E' in ogni caso fatto salvo lo speciale diritto d'accesso ai documenti amministrativi, con le modalità e nei termini codificati dagli artt. 22 e 23 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e dei regolamenti governativi di attuazione.

Art. 16 Vigilanza mediante visite ispettive e accesso ai luoghi

Il Comune può eseguire, in qualunque momento e senza preavviso, attraverso propri incaricati, ispezioni e controlli presso i locali ove è svolta l'attività del soggetto gestore; quest'ultimo mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili ed offre la collaborazione necessaria al compimento di una efficace verifica.

Alla visita ispettiva, collaborerà ed assisterà uno o più rappresentanti degli Organi societari del soggetto gestore, coadiuvati da eventuale personale dipendente.

L'Ufficio sul controllo analogo delle società partecipate a totale capitale pubblico, può comunque eseguire, in qualunque momento, l'accesso fisico a luoghi e cose ove siano custoditi beni e/o ubicati impianti atti a produrre ovvero ad erogare il servizio pubblico, al fine di acquisire diretti elementi di riscontro idonei a validare informazioni e/o dati già acquisiti per altra via o mediante l'esercizio di una o più delle varie azioni di controllo di cui al presente Regolamento.

L'accesso potrà riguardare sia specifici luoghi sia impianti e strumenti, oggetto o comunque collegati all'attività di produzione e/o di erogazione del pubblico servizio, comprese eventuali sedi secondarie e magazzini, con possibilità di documentare detta attività anche mediante reperti fisici o fotografici e/o elaborati tecnici, da acquisire agli atti.

In caso di impossibilità di procedere alle predette attività di controllo, l'Ufficio sul controllo analogo delle società partecipate a totale capitale pubblico relazionerà agli Organi dell'Ente a mente del successivo art. 18 per i provvedimenti di competenza, salvo che il fatto non integri ipotesi di

violazione di specifiche norme societarie o penali, nonché di clausole del contratto di servizio, nel qual caso si attiveranno le procedure previste.

TITOLO QUARTO

Aspetti procedurali ed effetti dell'attività di controllo

Art. 17 Esercizio delle attività di vigilanza e controllo

L'esercizio delle attività di vigilanza e controllo di cui al Titolo terzo del presente Regolamento è subordinato ad una specifica procedura di richiesta ai competenti Organi del soggetto gestore, da parte dell'Ufficio sul controllo analogo delle società partecipate a totale capitale pubblico, da espletarsi con le modalità di seguito specificate:

a) la richiesta di rapporto all'Organo amministrativo, di cui all'art. 14, dovrà essere inoltrata in forma scritta ed indirizzata al Legale rappresentante del soggetto gestore. La trasmissione potrà avvenire a mezzo del servizio postale ovvero ancora con una delle modalità ammesse dal D.P.R. 445/2000, a condizione che sia comunque possibile dimostrare l'avvenuta ricezione della stessa da parte del destinatario. La richiesta dovrà contenere i necessari richiami ai presupposti di diritto e di fatto che la motivano in relazione alle previsioni contenute nel presente Regolamento, nonché un'indicazione sufficientemente analitica dei fatti indicati al comma 2 dell'art. 14, per i quali il rapporto viene richiesto, segnalando altresì la tipologia dei possibili effetti sfavorevoli di detti fatti in ordine al conseguimento degli *standards* di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi pubblici gestiti, come codificati nel contratto di servizio e/o nella carta dei servizi. Nella richiesta saranno inoltre precisate le modalità ed i termini che l'Ufficio sul controllo analogo delle società partecipate a totale capitale pubblico prospetta ai fini della

trasmissione del rapporto medesimo. Qualora il termine prospettato dall'Ufficio sul controllo analogo delle società partecipate a totale capitale pubblico non sia ritenuto congruo in relazione al rapporto da produrre, il soggetto gestore si attiverà al fine di concordare un termine diverso, sempre nel rispetto di quello di cui all'art. 14, comma 3, che dovrà ritenersi comunque inderogabile.

b) la richiesta di esibizioni documentali, di cui all'art. 15, dovrà essere inoltrata in forma scritta ed indirizzata al Legale rappresentante del soggetto gestore. La trasmissione potrà avvenire a mezzo del servizio postale ovvero ancora con una delle modalità ammesse dal D.P.R. 445/2000, a condizione che sia comunque possibile dimostrare l'avvenuta ricezione della stessa da parte del destinatario. La richiesta dovrà contenere i necessari richiami ai presupposti di diritto e di fatto che la motivano in relazione alle previsioni contenute nel presente Regolamento, nonché un'indicazione dei fatti ed elementi indicati al comma 1 dell'art. 15, rispetto ai quali viene richiesta la trasmissione di atti e/o documenti, segnalando altresì la connessione degli stessi con il conseguimento degli *standards* di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi pubblici gestiti, come codificati nel contratto di servizio e/o nella carta dei servizi. Nella richiesta saranno inoltre precisate le modalità ed i tempi che l'Ufficio sul controllo analogo delle società partecipate a totale capitale pubblico prospetta ai fini del soddisfacimento della richiesta, tenuto conto del termine inderogabile di cui all'art. 15, comma 2.

Delle operazioni compiute durante l'attività di vigilanza e controllo di cui agli articoli da 13 a 16 del presente Regolamento, nonché del rispetto delle procedure previste dal comma 1, dovrà essere dato conto mediante sommario

processo verbale, da redigersi a cura del personale dell'Ufficio sul controllo analogo delle società partecipate a totale capitale pubblico incaricato della verifica, dal quale dovranno altresì constare le generalità dei soggetti intervenuti in nome e per conto del gestore. Detto verbale, sottoscritto dai rappresentanti delle parti intervenute e dal dipendente dell'Ufficio sul controllo analogo delle società partecipate a totale capitale pubblico che è incaricato della sua redazione, verrà successivamente trasmesso anche al soggetto gestore.

A seguito delle operazioni di controllo attuate nei confronti del soggetto gestore, l'Ufficio sul controllo analogo delle società partecipate a totale capitale pubblico relazionerà dettagliatamente in ordine ai riscontri acquisiti ed agli elementi dedotti, al fine di analizzare opportunamente la situazione inerente aspetti decisionali, strategici, gestionali e/o di erogazione del servizio pubblico esternalizzato, posti in essere dal soggetto gestore, che abbiano pregiudicato o che possano comunque pregiudicare il conseguimento degli *standards* di qualità, quantità e/o fruibilità dello stesso, come codificati nel contratto di servizio e/o nella carta dei servizi. L'Ufficio sul controllo analogo delle società partecipate a totale capitale pubblico evidenzierà altresì ogni utile suggerimento e/o decisione strategico-gestionale idonei a ripristinare le ottimali condizioni di funzionamento del servizio, in ordine agli obiettivi fissati nell'atto di affidamento e/o nel contratto di servizio e nella carta dei servizi.

La relazione predisposta dall'Ufficio sul controllo analogo delle società partecipate a totale capitale pubblico sarà trasmessa al Sindaco, all'Assessore delegato per materia ed al Responsabile della struttura organizzativa di livello

superiore, se esistente, per le eventuali conseguenti determinazioni, nonché al Presidente dell'Organo di revisione economico-finanziario dell'Ente, qualora il contenuto della relazione medesima attenga alle materie di cui all'art. 239, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Un estratto della relazione, contenente i suggerimenti e/o le decisioni strategico-gestionali ritenute idonee a ripristinare le ottimali condizioni di funzionamento del servizio, in ordine agli obiettivi fissati nell'atto di affidamento e/o nel contratto di servizio e nella carta dei servizi, saranno altresì inviate all'Organo amministrativo del soggetto gestore per le eventuali determinazioni di competenza.

Le procedure di vigilanza e controllo previste dal titolo secondo del presente Regolamento potranno essere attivate sia d'ufficio sia per effetto di specifica segnalazione proveniente da Organi dell'Ente ovvero da cittadini, singoli od associati, rispetto ai quali sussista specifica legittimazione attiva. Qualora pervengano segnalazioni circa fatti, circostanze ed elementi attinenti il mancato conseguimento, anche potenziale, dei previsti *standards* qualitativi inerenti l'erogazione di un servizio pubblico esternalizzato l'Ufficio sul controllo analogo delle società partecipate a totale capitale pubblico, verificata la sussistenza delle condizioni, di legittimità e di merito, che giustifichino un intervento di controllo, si attiverà nei modi e nelle forme disciplinate dal presente Regolamento; in difetto si provvederà ad archiviare la segnalazione. Della determinazione adottata l'Ufficio sul controllo analogo delle società partecipate a totale capitale pubblico provvederà a dare comunicazione in forma scritta al soggetto che ha prodotto la segnalazione.

Art. 18 Rapporto all'Organo politico

Allorquando l'Ufficio sul controllo analogo delle società partecipate a totale capitale pubblico abbia rilevato, nel corso dell'attività di vigilanza e controllo di cui al presente Regolamento, elementi certi dai quali si possa evincere il fondato sospetto della commissione di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri connessi alle loro funzioni da parte dell'Organo amministrativo e/o dell'Organo di controllo, la relazione di cui all'art. 17, commi 2 e 3 conterrà una specifica segnalazione in tal senso al competente organo politico dell'Ente, al fine di attivare l'eventuale denuncia prevista dall'art. 2409 del codice civile ovvero da eventuali specifiche leggi di settore.

Analogamente l'Ufficio procede in relazione a qualsiasi altra grave violazione ravvisi nella gestione della funzione rimessa all'Ente Partecipato.

Art. 19 Revoca dell'affidamento

Allorquando l'Ufficio sul controllo analogo delle società partecipate a totale capitale pubblico abbia rilevato, nel corso dell'attività di vigilanza e controllo di cui al presente Regolamento, gravi e reiterate violazioni degli obblighi assunti dal soggetto gestore in materia di conseguimento degli *standards* di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi pubblici gestiti, come codificati nel contratto di servizio e/o nella carta dei servizi, tali da configurare una evidente e diretta impossibilità di perseguimento delle finalità connesse all'esercizio della pubblica funzione ed alla «missione» dell'Ente in materia di erogazione degli stessi, si potranno configurare i presupposti per la caducazione dell'atto di affidamento del servizio mediante revoca.

In tal caso l'Ufficio sul controllo analogo delle società partecipate a totale capitale pubblico provvederà a notificare al Presidente dell'Organo

amministrativo del soggetto gestore apposito atto di diffida, previa conforme deliberazione della Giunta comunale, nel quale verrà individuato un termine perentorio entro il quale il gestore dovrà provvedere a ripristinare le condizioni quali-quantitative di produzione/erogazione del servizio previste dagli *standards* codificati nel contratto e nella carta dei servizi specificando che, in difetto, verrà attivata la procedura per la revoca dell'affidamento del servizio.

Decorso il termine di cui al comma precedente il Responsabile dell'Ufficio sul controllo analogo delle società partecipate a totale capitale pubblico riferisce al Sindaco ed alla Giunta comunale che provvederà, con proprio atto, a rimettere la decisione di revoca dell'affidamento, con conseguente risoluzione «*ipso iure*» del contratto di servizio, al competente Organo comunale.

Art. 20 Disposizioni transitorie e finali

Gli atti di affidamento mediante esternalizzazione di pubblici servizi locali, adottati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno obbligatoriamente riportare il riferimento alla procedura di revoca prevista dall'art. 19 del presente Regolamento.

I poteri di vigilanza e controllo previsti dal presente Regolamento si renderanno applicabili anche nei confronti dei soggetti gestori già esercenti pubblici servizi locali, nei limiti di quanto compatibile con le previsioni contenute nei contratti di servizio ancora in essere.